



## LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 1

### **NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1 Finalità

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titola-

ri di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre ad eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.

7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge. E' facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

#### Art. 2

##### *Rapporti tra Province e Regioni confinanti*

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.

#### Art. 3

##### *Specie cacciabili e periodi di caccia*

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
  - a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
    - tortora (*Streptopelia turtur*);
    - merlo (*Turdus merula*);
    - allodola (*Alauda arvensis*);
    - starna (*Perdix perdix*);
    - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
    - lepre comune (*Lepus europaeus*);
    - coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
    - quaglia (*Coturnix coturnix*);
  - b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
    - alzavola (*Anas crecca*);
    - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
    - beccaccino (*Gallinago gallinago*);
    - canapiglia (*Anas strepera*);
    - cesena (*Turdus pilaris*);
    - codone (*Anas acuta*);
    - colombaccio (*Columba palumbus*);
    - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
    - fagiano (*Phasianus colchicus*);
    - fischione (*Anas penelope*);

- folaga (*Fulica atra*);  
 frullino (*Limnocyptes minimus*);  
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);  
 gazza (*Pica pica*);  
 germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
 marzaiola (*Anas querquedula*);  
 mestolone (*Anas clypeata*);  
 moriglione (*Aythya ferina*);  
 pavoncella (*Vanellus vanellus*);  
 porciglione (*Rallus aquaticus*);  
 tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
 tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
 volpe (*Vulpes vulpes*);
- c) dal 1° ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:  
 cinghiale (*Sus scrofa*);
- d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato A;
- e) dal 1° novembre al 31 gennaio:  
 moretta (*Aythya gulgula*).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pastorazione artificiale. Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.
3. Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e successive modificazioni, non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

#### Art. 4

##### *Giornate e forme di caccia*

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
- b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del presente comma fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. Le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla metà del mese.

5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata del 1° settembre – purché non coincidente con il martedì o il venerdì – e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie di cui al comma 6 del presente articolo, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna – ciascuno negli ambiti di iscrizione – o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.

6. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del presente articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.

7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della Legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

8. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

## Art. 5

*Orari venatori*

1. La caccia alla fauna migratoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.
2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

## Art. 6

*Carniere*

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di quindici capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

## Art. 7

*Addestramento dei cani da caccia*

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'articolo 8.

4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

## Art. 8

*Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

- a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, con i propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con erba medica;



- b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
- c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
- d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
- e) i frutteti specializzati;
- f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltrech  in forma vagante,   ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto,   ammesso l'accesso dell'ausiliario per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto,   ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualit  di coltivazione   ammesso l'accesso del conduttore titolare per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

#### Art. 9

##### *Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS)*

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS)   fatto divieto di:
  - a) abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);
  - b) effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
  - c) effettuare, nel mese di gennaio, pi  di due giornate di caccia – corrispondenti al venerd  ed alla domenica – fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge;
  - d) utilizzare munizionamento a pallini di piombo per l'attivit  venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonch  nel raggio di 150 metri dalle rive pi  esterne;
  - e) addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, prima del 1° settembre;
  - f) abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".

#### Art. 10

##### *Norme generali sul tesserino venatorio*

1. Il tesserino venatorio regionale ha validit  sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attivit  venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilit  deve contrassegnare

l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILIT ).

3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC   obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attivit  giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino entro il termine della giornata di caccia, ad eccezione di beccaccia e beccaccino i cui singoli capi abbattuti devono essere immediatamente annotati. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie pi  comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovr  essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, il cacciatore dovr  inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonch  il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovr  essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sar  applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni.

11. Il cacciatore che usufruisce della facolt  di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altres  compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilit  alla fauna migratoria", indicando me-

dianze segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12 del presente articolo. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, oltre alla sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l), della Legge regionale n. 8 del 1994, e successive modificazioni, si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre.

14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

#### Art. 11

##### *Modifiche all'articolo 58 della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 3 dell'articolo 58 della Legge regionale 15 febbraio 1994, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-

nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.».

#### Art. 12

##### *Disposizioni finali*

1. Le norme della presente legge, ad eccezione dell'articolo 11, si applicano limitatamente alle stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012.

#### Art. 13

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## ALLEGATO A

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 10 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre – 15 febbraio	M	III e IV
	5 ottobre – 10 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 10 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 1 ottobre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 2 marzo 2009

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2336 del 22 dicembre 2008; oggetto assembleare n. 4292 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 245 in data 16 gennaio 2009;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2009 del 12 febbraio 2009, con relazione scritta del consigliere Gian Carlo Muzzarelli nominato dalla Commissione in data 15 gennaio 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 25 febbraio 2009, atto n. 85/2009.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

## NOTE

## NOTA ALL'ART. 3

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 33, comma 11, lettera b) della legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 33 – Compiti dell'ATC  
(omissis)

b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;  
(omissis)».

## NOTA ALL'ART. 4

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 50, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 50 – Calendario venatorio  
(omissis)

2. (omissis)

b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;

(omissis)».

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 50, comma 2, lettera a) della legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

Art. 50 – Calendario venatorio

(omissis)

2. (omissis)

a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;

(omissis)».

Comma 5

3) Il testo dell'articolo 18, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** è il seguente:

«18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

(omissis)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

(omissis)».

Comma 7

4) Il testo dell'articolo 18, comma 2 della Legge 11 febbraio n. 157 è già citato alla nota 3) dell'articolo 4.

Comma 8

5) Il testo dell'articolo 36 bis, comma 1) della Legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 36-bis – Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.

(omissis)».

Comma 9

6) Il testo dell'articolo 12, comma 5, lettera b) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** è il seguente:

«Art. 12 – Esercizio dell'attività venatoria

(omissis)

b) da appostamento fisso;

(omissis)».

## NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 21, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** è il seguente:

«Art. 21 – Divieti

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetroazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente Amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.»

2) Il testo dell'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concerne **Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** è il seguente:

«Art. 15 – Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della Amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del Codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.»

## NOTE ALL'ART. 10

Comma 10

1) Il testo dell'articolo 61, comma 2, della Legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 61 – Sanzioni

(omissis)

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.

(omissis)».

Comma 11

2) Il testo dell'articolo 36 bis, comma 1) della Legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è già citato alla nota 5) dell'articolo 4.

Comma 13

3) Il testo dell'articolo 61, comma 1, lettera l) della Legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 61 – Sanzioni

1. (omissis)

l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro.

(omissis)».

## NOTA ALL'ART. 11

1) Il testo dell'articolo 58, comma 3, della Legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 58 – Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

(omissis)

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.

(omissis)».



















## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: [bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.